



TRIBUNALE Ordinario di VELLETRI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari DOTT. GIBERTO MUSCOLO,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza in camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2020,

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe specificato, nei confronti di DAMILANO MARCO, TIZIAN GIOVANNI, RIVA GLORIA, VERGINE STEFANO, SISTI LEONARDO e BIONDANI PAOLO, iscritto per il reato di cui all'art. 595 comma 3° c.p., asseritamente commesso tra giugno e luglio 2018;

letta la richiesta di archiviazione del procedimento, presentata dal P.M. in sede dott.ssa Diana Russo, in data 18 giugno 2019;

esaminata l'opposizione a detta richiesta, presentata dai querelanti sig.ri GIULIO CENTEMERO e GIANCARLO GIORGETTI, a mezzo del loro difensore di fiducia Avv. Roberto Zingari, in data 8 luglio 2019, e dal querelante sig. MATTEO SALVINI, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Giovanni Ponti, in data 8 luglio 2019;

esaminata, altresì, la memoria difensiva (definita, in realtà, istanza di archiviazione post notifica 415-bis) presentata dagli odierni indagati, per il tramite del loro difensore di fiducia Avv. Paolo Mazzà, in data 16 aprile 2019;

ritenuto che nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dal P.M. nella propria richiesta di archiviazione, si verte indiscutibilmente nell'ipotesi del c.d. "giornalismo d'inchiesta": *espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse. Con il giornalismo di inchiesta l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista e non mediata da "fonti" esterne mediante la ricezione "passiva" di informazioni. (...) In tale contesto, al giornalismo di inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori dell'attività di informazione, quale genus, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia, e del linguaggio continentale, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (Cass., sez. III civile, sent. N. 16236/2010);*

ritenuto che i contenuti degli articoli reputati diffamatori dalle persone offese ("Dov'è la cassaforte di Matteo" del 03.06.18; "Dai Matteo, rendi quei soldi" del 17.06.18; "La Lega non perde il vizio" del 24.06.18; "Tutte le bugie di Matteo sui soldi" dell'8.07.18; "Giallo Verde il colore dei soldi" del 15.07.18; "Panama paradiso lumbard" del 24.06.18) sono il risultato dell'attività d'inchiesta portata avanti dai giornalisti, odierni indagati, i quali, come attestato dalla copiosa documentazione depositata in allegato alla memoria difensiva, hanno ricercato le notizie, ripercorso gli eventi e tentato di ricostruire, nei limiti del possibile, la gestione delle finanze del partito politico Lega Nord. Argomento, quest'ultimo, che riveste un indubbio rilievo, stante l'interesse pubblico alla ricerca della verità conseguente agli scandali finanziari che hanno travolto il partito in questione. In particolare, come gli oppositori stessi evidenziano nel proprio atto di denuncia-querela, a seguito della sentenza del Tribunale di Genova emessa il 24 luglio 2017 veniva disposto il sequestro di circa 49 milioni di euro nei confronti della Lega Nord; sequestro che, però, non veniva

eseguito nella sua interezza poiché, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, i fondi del partito risultavano parzialmente inconsistenti. I giornalisti, pertanto, hanno cercato di ricostruire i movimenti finanziari del partito, legittimamente scandagliando la realtà attraverso testimoni e documenti, ed hanno tratto conclusioni che, seppur non corrispondenti a verità incontrovertibili, a parere dello scrivente non si sono sostanziate in gratuiti ed ingiustificati attacchi al partito Lega Nord, né ai singoli rappresentanti, idonei a lederne la reputazione ai sensi dell'art. 595 c.p.. Invero, è carattere proprio del giornalismo d'inchiesta l'evidenziare sospetti – e non riferire notizie certe – purché essi non siano meramente congetturali o, addirittura, calunniatori;

ritenuto, pertanto, che si debba accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.;


P.Q.M.

Visti gli art. 408 e segg c.p.p.,

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento; ordina la restituzione degli atti al P.M. per la conservazione del fascicolo. Si comunichi agli indagati ed agli opposenti.

Velletri, 23 gennaio 2020

Il G.I.P.
Dott. Gisberto Muscolo



Tribunale Ordinario di Velletri Ufficio GIP/GIIP
24 GEN. 2020
PERVENUTO/DEPOSITATO

